

ATTO
N. 293 DEL 10/06/2024

OGGETTO

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "METANODOTTO COLLEGAMENTO CARPI - RUBIERA ALLA DER. SASSUOLO: VARIANTE CASSA ESPANSIONE FIUME SECCHIA DN400 (16")" _ DITTA 2

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con provvedimento n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

il sottoscritto nato a Reggio Emilia il 04/06/1963 agisce legittimamente nel presente atto in nome e per conto della Provincia di Reggio Emilia in virtù delle competenze ad esso attribuite a seguito della nomina a Dirigente del Servizio Unità speciale per il PNRR e gli Investimenti avvenuta con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 29 del 07/03/2022;

con successivo provvedimento presidenziale n. 15 del 06/02/2024 le competenze in materia di espropri sono state assegnate al Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti con la ridenominazione della U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti in U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed espropri;

Visti:

l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata possa essere, nei casi indicati dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale;

la legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n. 327/2001 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche e integrazioni;

la Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 37/2002 recante "Disposizioni regionali in materia di espropri";

gli artt. 52-sexies e 52 octies del D.P.R. 327/2001;

gli artt. 22 e 23 del D.P.R. n.327/2001;

la Delibera del Consiglio Comunale di Rubiera n.13 del 27/03/2023 con cui è stata approvata l'opera denominata "Metanodotto Collegamento Carpi – Rubiera alla Der. Sassuolo: Variante Cassa Espansione Fiume Secchia DN400 (16)", comportante variante allo strumento urbanistico, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei terreni nonché dichiarazione di pubblica utilità;

la determina dirigenziale n. DET- AMB-2023-3195 del 22/06/2023 emessa dall'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena (ARPAE SAC di Modena) di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate ed autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del suddetto metanodotto;

l'Istanza di imposizione di servitù ed occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ex artt. 22, 52 sexies ed 52 octies del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii, assunta in atti al P.G. 6460 del 07/03/2024, con la quale Snam Rete Gas spa ha richiesto alla Provincia di Reggio Emilia l'emissione, a proprio favore, del decreto di servitù e di occupazione temporanea di impianto di gasdotto sui terreni più avanti indicati;

Considerato che:

è stata inviata alla ditta proprietaria interessata – PII ISTITUTI RIUNITI DI SANTA MARGHERITA LIGURE, Via XXV Aprile n. 4 – 16038 Santa Margherita ligure C.F. 91030070105, la comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del presente decreto d'urgenza

di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001;

a seguito della suddetta notifica non sono pervenute osservazioni;

per quanto esposto nell'istanza di cui sopra, si ritengono accoglibili le ragioni di indifferibilità ed urgenza dedotte dalla società proponente predetta, e si ritiene pertanto di agire in forza dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001;

ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indicando l'ammontare delle relative indennità provvisorie;

l'asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è stata effettuata, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, dalla Società Proponente, Snam Rete Gas spa, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 327/2001;

Preso atto che,

come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.a., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi nel Comune di Rubiera (RE), appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Art 1 – Costituzione di servitù coattiva di metanodotto e occupazione temporanea

ai sensi degli artt. 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, a favore della Società Snam Rete Gas spa (società proponente) P.IVA 10238291008 – REA: MI-1964271, con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie:

- l'asservimento delle aree descritte nella tabella che segue, tutte ubicate in Comune di Rubiera (RE), graficamente indicate nelle planimetrie allegate, identificate in colore rosso nel piano particellare in scala 1:2000;
- l'occupazione temporanea delle medesime aree sottodescritte, identificate nelle allegate planimetrie in colore verde, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'area necessaria per la corretta esecuzione dei lavori;

N. D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI	COMUNE	FOGLIO	PART.	QUALITÀ	SUPERFICIE DA ASSERVIRE PER FASCIA METANODOTTO	INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO A CORPO	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI A CORPO	TOTALE INDENNITÀ offerta A CORPO
						mq	€	mq	€	€
2	PII ISTITUTI RIUNITI DI SANTA MARGHERITA LIGURE Sede legale Via XXV Aprile n. 4 16038 Santa Margherita Ligure (GE) CF 91030070105	RUBIERA	21	63	INCOLT PROD	236	275,20	741	238,20	513,40
						236	275,20	741	238,20	513,40

Art. 2 – Caratteristiche e prescrizioni della servitù

L'asservimento dei terreni è sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas spa gli adempimenti di cui ai successivi art. 4 e 7.

L'imposizione della servitù prevede quanto segue a carico dei fondi sopracitati:

- posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 11,50 (undici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà di Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione.

Art. 3 – Occupazione temporanea

1. L'occupazione temporanea delle aree succitate e precisamente individuate nella tabella di cui all'art. 1 e nella planimetria allegata al presente atto è disposta per il periodo occorrente alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto che si stima in anni 2 (due) decorrenti dalla data di immissione in possesso.

2. All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dovranno essere redatti in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o di rifiuto degli stessi, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione delle servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dalla Società Proponente almeno 7 (sette) giorni prima ai proprietari dei fondi e potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.

Art. 4 – Delle indennità provvisorie per la servitù e l'occupazione temporanea

Le indennità provvisorie per la servitù di gasdotto e l'occupazione temporanea dei terreni, enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo

urgente ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/0001, conformemente all'art. 44 e all'art. 52 octies del medesimo DPR 327/2001, nella misura indicata nei piani particellari delle ditte proprietarie e sono riportate nei documenti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Modalità di accettazione dell'indennità

La ditta proprietaria dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare, con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennità di servitù del metanodotto e di occupazione temporanea all'autorità emanante il presente decreto, indirizzandola a Provincia di Reggio Emilia – U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed Espropri – corso Garibaldi 59 – 42123 Reggio Emilia, mediante il servizio postale o consegnandola presso l'ufficio protocollo della sede dell'amministrazione, ovvero inoltrandola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec appalti@provincia.re.it.

Qualora la ditta proprietaria comunichi alla Provincia di Reggio Emilia l'accettazione delle indennità di servitù del metanodotto ed occupazione temporanea oltre alla dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, questa stessa Amministrazione disporrà affinché la ditta Snam Rete Gas spa provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 (sessanta) giorni.

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto e di occupazione temporanea disposte con il presente decreto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria, qualora non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- ai sensi dell'art. 22 c. 4 e ss del DPR 327/2001, produrre a questa Amministrazione, ad uno degli indirizzi sopra citati, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determini le indennità definitive;
- non avvalersi di un tecnico di fiducia ed in tal caso, le indennità definitive saranno determinate dalla commissione Provinciale competente o dagli Uffici tecnici di questa amministrazione ai sensi dell'art. 52-nonies del D.P.R. 327/2001.

Nel caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del Testo Unico.

Art. 6 – Notifica del presente decreto

Il beneficiario, Snam Rete Gas spa, dovrà notificare il presente decreto ai proprietari delle aree di cui al presente atto, con allegato il piano particellare individuale, nelle forme degli atti processuali civili o, in ogni caso, nelle valide modalità previste dalla norma, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, ora e nominativo dei tecnici incaricati, in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione in possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Art 7 – Registrazione e trascrizione del presente decreto

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, a cura e a spese del beneficiario dell'asservimento Snam Rete Gas spa. L'Ufficio Espropri della Provincia di Reggio Emilia provvederà solamente alla pubblicazione, a titolo gratuito, dell'estratto del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Eleonora Nobili, Responsabile della U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed Espropri della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 9 – Modalità e termini per l'impugnazione del presente decreto

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità.

Reggio Emilia, li 10/06/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma